

A.S.D. "Incontro a cavallo"

Cernusco sul Naviglio (MI) Via Po snc
Codice fiscale e partita IVA 04529120968



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2 APRILE 2024

Il giorno 2 del mese di aprile 2024 alle ore 17.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, presso la sede legale dell'Associazione a Cernusco sul Naviglio (MI) Via Po snc, si è riunita, a seguito di precorse intese, l'assemblea straordinaria degli associati, indetta con regolare avviso pervenuto con comunicazione inoltrata a tutti gli associati a mezzo posta elettronica e affissa nella bacheca della sede legale in data 28 novembre 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) modifica dello statuto ai fini del suo adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- 2) varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione signor Prada Angelo, il quale chiama con il consenso unanime dei presenti la signora Pioltelli Loredana a svolgere le funzioni di segretario, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto, che sono presenti n. 68 associati, in proprio o per delega, rispetto al totale di n. 85 associati e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di seconda convocazione, dichiara l'assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando, poi, alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che a decorrere al 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Tra le novità previste per le società ed associazioni sportive dilettantistiche, il legislatore ha introdotto, all'articolo 7, comma 1, del citato decreto, specifiche disposizioni da inserire obbligatoriamente all'interno degli statuti che sostituiscono le relative disposizioni precedentemente previste dall'articolo 90, comma 18, della legge n. 289/2002.

Il Presidente prosegue nella sua esposizione evidenziando che, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica qualificata anche mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il legislatore, in base alle novità recate dal cosiddetto decreto

Prada Angelo Presidente

correttivo bis (d.lgs. 120/2023), ha previsto l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 36/21, pena la cancellazione d'ufficio dal suddetto Registro.

Il Presidente sottolinea infine che ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del d.lgs. 36/2021, le modifiche statutarie di mero adeguamento alle disposizioni emanate, sono esenti dall'imposta di registro così come lo sono ai fini dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis, della Tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il Presidente conclude quindi la sua esposizione con la lettura del nuovo testo statutario evidenziando le modifiche apportate.

Dopo un breve ma esauriente dibattito e dopo aver accertato l'inesistenza di situazioni che impediscono l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone a votazione gli argomenti posti all'ordine del giorno, in riferimento ai quali l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità


delibera

- di approvare il testo dello statuto dell'associazione, così come modificato in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e conseguentemente di autorizzare il Presidente all'esecuzione degli adempimenti della registrazione e comunicazione del nuovo statuto ai citati Enti di Promozione Sportiva ai quali l'associazione è affiliata.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.10, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Il Presidente

Angelo Prada



Il Segretario

Loredana Pioltelli



Agenzia Antrate

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 19.06.2024

al n° 864 mod. 3 con esarte

€: ZERO .. esente ..

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
L'ADDETTO
Gaetano Femia



ALLEGATO "A"

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede.

1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "Incontro a cavallo".
2. La denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica nonché il relativo acronimo A.S.D. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
3. L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitica e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto, ai sensi e per gli effetti all'articolo 8 del d.lgs. n. 36/2021.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Po, snc
5. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti.
7. Potranno essere istituite e/o soppresse sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
8. I colori sociali sono il rosso e l'azzurro e l'emblema dell'Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante un cavallo inserito all'interno di una spirale.

Articolo 2 – Statuto.

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'Associazione potrà affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva del CONI rispettandone lo Statuto ed i Regolamenti e condividendone le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. L'Associazione si

Paola D'Amico *P. D'Amico*

impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della Associazione sportiva.

4. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle FSN/DSA/EPS a cui si affilerà ai fini della qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica, l'Associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
5. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.
6. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 – Efficacia dello Statuto.

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 4 – Interpretazione dello statuto.

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 5 – Finalità e attività.

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'attività sportiva equestre favorendone l'insegnamento e la pratica. Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione è governata e opera nel rispetto di principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati. Tutti gli associati hanno eguali diritti nel votare e partecipare all'elettività alle cariche associative.
3. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina dell'equitazione e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai

Roberto D'Amico *Pio...*

regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

4. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:

- promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- favorire l'inserimento delle persone diversamente abili e/o a rischio di emarginazione sociale, caratterizzate da debolezze o fragilità nel tessuto sociale attraverso l'equitazione, la pratica di scuderia e la partecipazione a iniziative dedicate, manifestazioni sportive, trekking, raduni ecc.;
- promuovere ed organizzare corsi di equitazione per persone diversamente abili e/o a rischio di emarginazione sociale, bambini e adulti;
- promuovere lo sport equestre come mezzo educativo, socializzante e di crescita nell'affermazione della personalità;
- diffondere la cultura del cavallo, dell'equitazione e dell'ambiente naturale.

5. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive dell'equitazione integrata®, della riabilitazione equestre, dell'equitazione paralimpica, dell'equitazione di campagna, del volteggio, degli attacchi, del turismo equestre e del turismo equestre attacchi, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 36/2021.

6. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.



Paola Angelini *F. Scorsone*

7. L'Associazione può esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 9, d.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo esse sono:

- organizzare corsi di formazione e aggiornamento per volontari, tecnici e aspiranti quadri tecnici nell'ambito dell'equitazione integrata®, dell'equitazione paralimpica, della riabilitazione equestre e dell'equitazione di campagna;
- attivare progetti finalizzati al benessere personale, all'inclusione sociale, all'integrazione delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro, all'inserimento nel tessuto sociale di persone fragili, svantaggiate, emarginate o ritenute socialmente deboli attraverso l'equitazione e la relazione col cavallo;
- collaborare con altre associazioni sportive, forze sociali ed istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport equestri e disabilità;
- svolgere Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) e progetti nell'ambito delle AAA (Attività Assistite con gli Animali) e EAA (Educazione Assistita con gli Animali), anche con il supporto di altri animali domestici quali, a titolo esplicativo e non esaustivo, asini, cani, gatti e piccoli animali al fine di contribuire al benessere e al miglioramento della salute delle persone, soprattutto appartenenti a categorie più deboli (bambini, anziani, malati, persone con disabilità);
- proporre progetti di fattoria didattica e fattoria sociale anche con il supporto di altri animali domestici quali, a titolo esplicativo e non esaustivo, animali da cortile, bovini, caprini, suini ecc.
- organizzare attività formative per aziende e gruppi organizzati quali, ad esempio, team building e team working aziendali;
- realizzare progetti, iniziative, momenti di attività ricreativa connessi all'equitazione, al cavallo e all'ambiente naturale finalizzati al benessere e all'inclusione sociale delle persone diversamente abili e/o a rischio di emarginazione e dei loro familiari ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- promuovere spazi gioco, attività ludiche e percorsi tematici di avvicinamento al cavallo, agli animali e alla natura dedicati ai bambini e ai loro familiari;
- qualsiasi altra attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ufficio Territoriale
Direzionale - Entrate

Roberto Angelini *Fiorucci*

8. L'Associazione può collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Può aderire a raggruppamenti, associazioni temporanee, e altre forme di iniziative congiunte con altri enti e/o società o soggetti giuridici ai fini della partecipazione a bandi pubblici e/o privati e acquisizione di risorse atte a partecipare ad iniziative coerenti con gli scopi associativi.
9. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 39/2021.

Articolo 6 – Durata.

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea degli associati adottata con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Articolo 7 – Ammissione.

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia persone fisiche senza distinzione di età, sesso, nazionalità, credo politico e religione, che Enti ed Associazioni che intendano partecipare alle attività sociali e/o sportive e/o ricreative svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta. Gli Enti e le Associazioni affiliate partecipano alla vita dell'Associazione in persona del loro presidente e legale rappresentante.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta, con apposito modulo, dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e completata con la dichiarazione di accettazione senza riserve dello Statuto e dei regolamenti interni.

Roberto Angelini *Pio...*

5. In caso di soggetti minorenni o di persone con interdizione giudiziale o legale, la domanda di ammissione a socio dovrà essere redatta e firmata da un esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci (tutore legale, curatore, amministratore di sostegno ecc.). Se il minorenne ha compiuto i 12 anni di età, è necessario che la stessa sia sottoscritta dall'associato minorenne che presta personalmente il proprio assenso ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2021 e succ. modif. e integr.
6. La deliberazione di ammissione del nuovo associato è registrata tempestivamente nel libro degli associati dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7. La qualità di associato si acquisisce all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, o del Presidente o Consigliere a ciò delegato dal Consiglio stesso.
8. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
9. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
10. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.
12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 8 – Quota associativa e contributo associativo.

1. Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale e della eventuale quota di iscrizione. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita di adesione. L'entità della eventuale quota associativa annuale e della quota di iscrizione è determinata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Termini e modalità del pagamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione può esercitare attività volte al perseguimento dei propri scopi istituzionali, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici da parte degli associati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986. Tali attività generano il pagamento da parte degli associati di contributi associativi, relativi alle attività sportive equestri e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.
3. Le attività di cui al precedente comma 2, sono determinate in modo analitico ed esaustivo dal Consiglio Direttivo.

[Stamps: "Della Entità - Direzione" and "DIRETTORE"]


4. Ai sensi dell'articolo 148, ottavo comma, del TUIR di cui al D.P.R. n. 917/1986, la quota e/o i contributi associativi sono personali, non sono trasmissibili, non sono rivalutabili né rimborsabili.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati.

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri senza discriminazione alcuna.

2. Hanno il diritto di:

- partecipare alle attività sociali promosse dalla Associazione;
- usufruire dei servizi della Associazione posti a disposizione degli associati stessi e di frequentare i locali e gli spazi messi a disposizione degli associati;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti, se maggiorenni, negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 24;
- votare in assemblea se maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni o con interdizione giudiziale o legale hanno il diritto di voto per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci (tutore legale, curatore, amministratore di sostegno ecc.);
- denunciare i fatti ritenuti censurabili;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento interno;
- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità sociali;
- svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, con spirito di servizio;
- rispettare lo statuto e le direttive delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI cui l'Associazione è affiliata;
- mantenere comportamenti conformi allo spirito, al decoro e alle finalità della Associazione;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse;


Paolo Quirici *Piozzoli*

- versare la quota associativa e i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente e approvati dall'assemblea.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di associato.

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni, definite con regolamento interno dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto e ai principi e valori fondativi dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
4. L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso. La radiazione opera automaticamente e contestualmente se l'associato subisce provvedimento di radiazione da qualsiasi organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP.
5. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
6. L'associato può recedere dall'Associazione mediante semplice comunicazione scritta, anche non motivata, al Consiglio Direttivo. Gli associati che abbiano comunicato il recesso, esclusi o comunque cessati non hanno diritto ad alcuna restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di presentazione della comunicazione da parte dell'associato.
7. Ciascun associato è tenuto al pagamento della quota sociale annuale deliberata dall'assemblea Ordinaria, con il rispetto delle modalità e dei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

alla Entrata Direzione
Ufficio

Paola Angelini Procece

Articolo 11 – Volontario e attività di volontariato.

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
3. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
5. E' previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Articolo 12 – Lavoratori.

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del d.lgs. n. 36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 d.lgs. n. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del d.lgs. n. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, primo comma punto n. 3, del Codice di procedura civile. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Roberto D'Amico P.ooooo ✓

6. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 13 – Tesserati.

1. Assumono la qualità di tesserati dell'Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.
2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III, Capo I, articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 36/2021.

Articolo 14 – Gli organi sociali.

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario e il Tesoriere

2. Sono inoltre organi della Associazione, se nominati dalla Assemblea degli Associati;

- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 – L'Assemblea.

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. È l'organo sovrano.
2. Ai sensi dell'articolo 148, ottavo comma, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917/1986, ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si precisa inoltre che ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
3. Per gli associati minorenni o con interdizione giudiziale o legale, la votazione sarà effettuata da chi ne esercita la patria potestà o l'assistenza (genitore, curatore, tutore o amministratore di sostegno), senza sostituirsi alla volontà del socio ma integrandone la capacità di agire dal punto

Roberto Longo *F. Scerif*

di vista giuridico. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

4. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come associato, la presidenza dell'assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
7. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
8. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
9. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
10. L'assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali e ogni deliberazione concernente persone.
11. Laddove l'assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
12. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
13. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

Roberto D'Amico *Presidente*

- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

14. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

15. Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'assemblea e da chi lo ha redatto, è trascritto nel libro delle adunanze e conservato agli atti della Associazione e ogni associato può prenderne visione.

16. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

17. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 16 – Compiti dell'assemblea.

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario (rendiconto consuntivo e preventivo);
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali quali il Presidente della Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- discute e approva la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'esclusione degli associati, sugli eventuali provvedimenti di radiazione assunti dal Consiglio Direttivo o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Paula Quyer *P. Quyer*

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali, delle eventuali quote d'iscrizione, quote sociali, contributi straordinari;
- delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge;
- Approva le norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dall'articolo 16, secondo comma, del d.lgs. n. 39/2021, proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 17 – Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega; la seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
3. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli associati con diritto di voto presenti o rappresentati.
4. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria.

1. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i

Roberto Anzani *Procedee*

richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

2. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile.
3. L'assemblea straordinaria delibera su:
 - le modifiche da apportare allo Statuto che dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione;
 - lo scioglimento della Associazione e la nomina del Liquidatore;
 - la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme dei precedenti articoli sull'assemblea ordinaria.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ed in regola con il pagamento della quota associativa, ivi compreso il Presidente, e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire le cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni; non ricoprono cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva equestre, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni determinate da provvedimenti passati in giudicato, per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.


Paolo Angelini *Piocece*

4. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di 4 mandati.
5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vicepresidente, o in assenza anche di questi, da un Consigliere in ordine di anzianità come associato, o ancora in subordine, dal Consigliere più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

8. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
9. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;



Paolo Angelini *P. Angelini*

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del Codice civile.

11. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2 del d.lgs. n. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2 ultimo periodo del d.lgs. n. 112/2017.

12. Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso, nel rispetto dei limiti e modalità fissati dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

13. Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

14. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

15. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni della assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone il rendiconto economico finanziario e la proposta dell'importo delle eventuali quote di iscrizione e delle quote sociali, da sottoporre all'approvazione della assemblea degli associati;
- redige i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- stabilisce i termini e le modalità di pagamento delle quote associative e dei contributi associativi;
- indice le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;



Handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. De Angelis" followed by a stylized flourish.

- determina i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e le finalità associative e offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera in ordine all'ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e di esclusione degli associati, qualora dovessero rendersi necessari, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, sesto comma, del d.lgs. n. 36/2021;
- assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- assume le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- ha la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

16. Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Presidente e il Vicepresidente.

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea tra gli associati a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

[Handwritten signatures]



3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea tra gli associati e sostituisce il Presidente, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto, in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 21 – Il Segretario e il Tesoriere.

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio stesso e durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina.
2. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
3. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
5. Il Segretario collabora col Presidente e redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
6. Il Segretario ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna della Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.
7. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
8. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.



9. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 22 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente.

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni o morte;
- b) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per perdita della qualità di associato, ad eccezione del Segretario e dei Componenti l'Organo di Controllo;
- e) per esclusione o revoca quando non esplicino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi;

2. L'esclusione o la revoca viene deliberata dalla assemblea degli associati

3. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'assemblea, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

4. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

5. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 30 giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

6. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 23 – Organo di controllo.

1. È facoltà dell'assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:



- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'assemblea, la revisione dei conti.
 4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24 – Libri sociali.

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

Articolo 25 – Patrimonio e risorse economiche.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.
4. Le risorse economiche dell'Associazione, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, sono costituite da:
 - quote associative;

Paolo Longo *P.ooooo*

- contributi associativi di cui infra art. 6, c.2.;
- contributi pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione;
- rendite patrimoniali;
- locazione o affitto di beni mobili e immobili;
- eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti;
- entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

5. I fondi sono depositati presso l'Istituto bancario stabilito dal Consiglio Direttivo.

6. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.

7. Il patrimonio sociale è costituito:

- dagli impianti sportivi di proprietà dell'Associazione;
- dai trofei aggiudicati definitivamente in gare o dai premi;
- dal materiale di scuderia e di selleria e da ogni altro relativo attrezzo;
- dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
- da tutti gli altri beni mobili ed immobili, ivi compresi gli equini di proprietà della Associazione;
- dalle donazioni, lasciti e successioni.

Paolo D'Agostini *F. Scacchi*



Articolo 26 – I beni.

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 27 – Divieto di distribuzione degli utili.

1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

2. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

3. In relazione al patrimonio: eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio associativo.

Articolo 28 – Rendiconto economico-finanziario.

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale, decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al riguardo, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
2. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico-finanziario e finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto

Roberto D'Amico *Finanziario*

sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 29 – Responsabilità ed assicurazione dei volontari.

1. I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Articolo 30 – Responsabilità dell'Associazione.

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 31 – Assicurazione dell'Associazione.

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Articolo 32 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

1. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto.

2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile.

3. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio sociale che rimanesse dopo l'estinzione dei debiti, dovrà essere devoluto ai sensi dell'Art. 7.1, lettera h), D.Lgs.36/2021, ad altre associazioni/enti senza scopo di lucro, aventi analoghe finalità sportive, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

4. L'individuazione delle strutture cui devolvere il patrimonio sociale sarà effettuata dall'assemblea straordinaria dell'Associazione.

Articolo 33 – Obblighi di comunicazione.

1. L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, ogni variazione delle cariche elettive alle Federazioni, agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Sportive Associate cui risulta affiliata e – ove previsto – al Registro Nazionale Società Sportive Dilettantistiche, mediante trasmissione di copia del verbale nelle forme anche telematiche espressamente previste dagli specifici regolamenti.
2. L'Associazione si impegna comunque a trasmettere, in via telematica nelle forme espressamente previste dagli specifici regolamenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione alle Federazioni, agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Sportive Associate cui risulta



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. D. ...', is located at the bottom of the page.

affiliata, riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 34 – Norme di rinvio.

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile e quanto disposto dal Titolo III, Capo I, articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 36/2021.
2. Dal momento della loro entrata in vigore, inoltre, si dovranno intendere qui integrati i dettami, ove pertinenti, del d.lgs. n. 36/2021 (comunemente definito quale "Riforma dello Sport").

Paolo D'Angelo *Fiorucci*



3 844 19/06/2024

0,00 **TM324L000844000CC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM3